

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOANO, TREU, GIRAUDO, DALVIT, PATRINI, DE LUCA, MAZZOLI, BRUGGER, DE MARZI, BENAGLIA, ZUGNO, BERLANDA, BARBARO, DE ZAN, NOÈ, DAL FALCO e MAZZAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1972

Tutela del titolo e della professione di enotecnico

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi tende a soddisfare una vecchia e legittima aspirazione di una numerosa e benemerita categoria di tecnici altamente qualificati, operanti in un settore di grande rilievo della economia non solo agricola ma generale del nostro Paese. Questi tecnici sono rappresentati dai diplomati dei corsi superiori delle ex regie scuole di viticoltura ed enologia, trasformati nel 1923 (regio decreto 30 dicembre 1922) nei corsi di specializzazione delle ex regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e la enologia, successivamente modificati (legge 15 giugno 1931) nei corsi di specializzazione e, più recentemente, nella sezione specializzata degli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia.

Mentre ai diplomati dei primi due tipi di scuola veniva rilasciato il titolo di « enotecnico » (si veda regio decreto 6 maggio 1906, n. CCXXXVIII mai abrogato), a coloro invece che hanno conseguito e conseguono tuttora il diploma presso gli istituti tecnici agrari specializzati è riconosciuto il titolo di « perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia » (legge 15 giugno 1931, n. 889).

Nonostante le innovazioni portate nel tempo negli ordinamenti scolastici, il vecchio titolo di enotecnico per uso tradizionale e costante è rimasto nella comune pratica a contraddistinguere anche i diplomati degli istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia. Riconoscimento, questo, non certamente casuale, ma derivante da una preparazione scolastica e

professionale impartita da pochi Istituti — del tutto originali e caratteristici nel quadro generale dell'istruzione media superiore agraria — la cui impostazione si è mantenuta in circa un secolo di attività su un livello didattico uniforme ed elevatissimo per capacità di docenti, per dotazione di attrezzature, per serietà di programmi.

È doveroso ricordare che gli attuali istituti tecnici agrari con ordinamenti speciali per la viticoltura e l'enologia traggono origine in gran parte dalle vecchie scuole di viticoltura e di enologia.

Nel 1876 fu creata quella di Conegliano Veneto, nel 1879 quella di Avellino, nel 1881 quelle di Alba e di Catania. Successivamente fu creato l'Istituto di Marsala e recentemente quelli di Locorotondo, Bagnoregio e San Michele all'Adige.

L'alto valore di questi Istituti, sorti per soddisfare la sentita esigenza di tecnici specializzati in un settore di grande rilevanza economica e sociale quale il vitivinicolo, è dimostrato assai significativamente dallo elenco del numero medio annuo di diplomati. Essi superano, da soli, i diplomati di tutte le altre specializzazioni agrarie (in olivicoltura e oleificio, in ortofrutticoltura, in caseificio, eccetera) e si possono valutare complessivamente attorno alle 150 unità all'anno. Fra nuove e vecchie leve, il nostro Paese — il quale è oggi il primo produttore di vino nel mondo — dispone di circa 4.000 enotecnici, la cui benemerita e determinante attività nella direzione di stabilimenti vinicoli privati, di cantine sociali e di enopoli così come in aziende viticole e in stabilimenti di prodotti derivati (alcool, acqueviti, aceto, eccetera) ha contribuito a portare la industria enologica e la viticoltura italiana su livelli elevatissimi di progresso e di riconosciuto prestigio.

Il fatto stesso che fra tutti i tecnici agricoli, di ordine universitario o secondario, gli enotecnici siano quelli maggiormente richiesti e più vastamente utilizzati non solo in Italia ma anche all'estero (molti enotecnici italiani e stranieri sono usciti dalle nostre gloriose scuole e hanno fondato e diretto in Argentina, Brasile, Cile, California, negli USA, in Bulgaria, eccetera, molte im-

portanti aziende vitivinicole, creando addirittura in certi casi le fortune vitivinicole di vaste regioni), se conferma la capacità formativa dei nostri Istituti specializzati in viticoltura ed enologia, è anche chiaro indice della sentita esigenza di tecnici vitivinicoli qualificati capaci di assumere autonome responsabilità specifiche.

Il titolo di enotecnico offre una sicura garanzia al riguardo, corrispondendo, da un lato, al fabbisogno di dirigenti tecnici di aziende vinicole e, dall'altro, alla necessità di professionisti abilitati a stime, perizie, consulenza e assistenza in progettazioni, costruzioni, impianti, analisi e valutazioni merceologiche complesse, particolari trattamenti enologici, funzioni amministrative e contabili nel settore specifico.

Tutte queste funzioni, richiamate nell'articolo 6 del nostro disegno di legge, non possono essere attribuite che agli enotecnici, mancando in ogni altro ordine di studi il livello di specializzazione indispensabile per l'esercizio di una corretta funzione direttiva nel settore vinicolo, sempre più dotato di complesse attrezzature tecnologiche.

La legittimità di questo riconoscimento deriva sia dalla configurazione unica della preparazione e dell'attività professionale di questi diplomati, sia dall'uso tradizionale e continuato di un titolo significativamente espressivo e nettamente differenziato per le funzioni che esso comporta.

Ma il riconoscimento giuridico del titolo di enotecnico non può essere evidentemente fine a se stesso. Giustamente, da anni, gli enotecnici italiani, attraverso la voce qualificata della propria Associazione, convalidata da reiterati voti delle organizzazioni della produzione e del commercio vinicolo, avanzano la richiesta di una specifica regolamentazione professionale che valga a valorizzare e a tutelare sul piano giuridico la professione di enotecnico tuttora indiscriminatamente confusa nella tutela professionale dei periti agrari.

È estremamente sintomatico che questo riconoscimento venga invece da una fonte certamente più obiettiva, non fosse altro in quanto al di sopra di pur giustificabili interessi di categoria. Nel decreto del Pre-

sidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, sui nuovi programmi di insegnamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia — che anticipano sul piano didattico il previsto riordinamento strutturale dell'Istituto tecnico — è contenuta infatti una chiara indicazione delle funzioni caratteristiche dei diplomati degli Istituti medesimi. Nella premessa al citato provvedimento si legge infatti, nel contesto delle attività che il perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia è chiamato ad esercitare: «... Può infine accedere a posti direttivi di qualsiasi stabilimento enologico (cantine sociali, enopoli, cantine private, eccetera); deve quindi possedere, unitamente alle doti attitudinali, una preparazione di base tecnico-scientifica ed economica che gli consenta di operare razionalmente nel settore agrario e in particolare in quello vinicolo».

Questa indicazione conferma la validità dell'istanza avanzata dagli enotecnici italiani, volta a configurare e disciplinare la loro specifica attività professionale.

Purtroppo in Italia, mentre si creano Istituti a tutti i livelli, medi e superiori, per la formazione di specializzati — il che risponde a una sempre più avvertita esigenza in ogni settore di attività — la regolamentazione giuridica li ignora, limitandosi ai grandi gruppi indifferenziati di dottori agronomi, ingegneri, periti agrari, eccetera.

Questa anacronistica avversione alla disciplina autonoma dei titoli e delle professioni specializzate trova tuttavia un'eccezione, la quale con il suo indubbio valore di precedente avvalorata il buon diritto degli enotecnici italiani ad una propria, specifica, regolamentazione professionale. Infatti con la legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono state date disposizioni normative circa la tutela del titolo e della professione di geologo, di una specializzazione cioè della ingegneria, e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, ne regola l'esecuzione dettando le norme per l'albo professionale della categoria specializzata.

D'altra parte, l'eccessiva genericità delle attribuzioni professionali tecniche ha co-

stretto la Federazione italiana delle cantine sociali (che riunisce le cooperative aderenti alla Confederazione cooperative italiane ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577) ad istituire un ruolo professionale di dirigenti tecnici di cantine sociali, al fine di tutelare le proprie aderenti dalla intrusione di elementi privi di una specifica preparazione al difficile compito della direzione tecnica di uno stabilimento.

La Federazione stessa ha reso pubblica la sua decisione, affermando che essa intende come abilitato alla direzione dell'azienda di trasformazione del settore vitivinicolo unicamente il tecnico dotato dell'apposito titolo di studio: enotecnico e perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia; e ha soggiunto che potranno essere iscritti al suddetto ruolo anche i laureati in Scienze agrarie che abbiano già esercitato l'attività di dirigenti tecnici di cantine sociali da almeno due anni e gli stessi periti agrari generici già dipendenti di cantine sociali con funzioni tecniche lodevolmente eseguite da almeno 5 anni.

La Federazione stessa ha pure chiarito che intende così evitare l'assunzione di pseudo-tecnici incapaci, per solo titolo di studio, di una reale efficienza tecnico-direttiva di pur modeste aziende vinicole, ricordando le responsabilità civili e penali del titolare dell'impresa vinicola e del suo dirigente tecnico in relazione alla nuova legislazione del settore, recentemente regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1963, n. 930, e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Di quest'ultimo decreto presidenziale la Federazione ha sottolineato in modo speciale le penalità stabilite dagli articoli 76, 80, 82, 94 e 106, i quali comportano pene che vanno dalla multa di lire 500 mila fino a lire 20 milioni unitamente, talvolta, alla reclusione fino a tre anni, con la revoca delle licenze di esercizio e la chiusura degli stabilimenti fino a sei mesi.

Sottolineava, inoltre, la Federazione italiana delle cantine sociali come sia i reati considerati dai due decreti presidenziali

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sopra citati, sia quelli contemplati negli articoli 515 e 516 del codice penale possono spesso venire commessi anche nelle più modeste cantine per insufficienza tecnica, più che per intenzionale malafede.

Si potrà eccepire che, nel caso delle cantine sociali, trattandosi di impiego privato e non già di libera professione, le due forme di attività possono godere di una diversa considerazione legislativa, ma anche il tecnico libero professionista può essere chiamato ad eseguire nel settore vinicolo operazioni di grande delicatezza e di gravi responsabilità: basti ricordare il trattamento dei vini con il ferrocianuro di potassio autorizzato da un'apposita legge.

È comunque fuori discussione che soltanto mediante una regolamentazione *ad hoc* della libera professione si influisce di-

rettamente e con efficacia di prestigio sul parallelo impiego privato, ove gli abusi del titolo e delle mansioni sono molto più frequenti e più raramente punibili.

Ispirandoci non solo a questi precedenti ma anche alle sostanziali motivazioni prima accennate, vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, il nostro disegno di legge inteso al riconoscimento giuridico dell'enotecnico e alla regolamentazione della relativa professione. Nel proporlo al vostro esame auspichiamo la vostra approvazione, la quale varrà a tutelare ed a vieppiù valorizzare un titolo fra i più prestigiosi dell'ordinamento scolastico italiano e fra i più rispondenti alle reali necessità direttive aziendali del settore vitivinicolo, che tanta importanza ha assunto nell'evoluzione dell'economia agraria italiana ed europea.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il titolo di enotecnico spetta esclusivamente a coloro i quali abbiano conseguito il relativo diploma legale dopo aver compiuto:

a) il corso superiore delle ex regie scuole di viticoltura e di enologia oppure il corso di specializzazione presso le ex regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e l'enologia;

b) il corso di specializzazione presso gli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia oppure la sezione specializzata presso gli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia.

Ai fini della presente legge il titolo di « perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia », rilasciato dagli istituti di cui alla lettera b) del precedente comma, è equipollente a quello di « enotecnico ».

Art. 2.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito l'albo degli enotecnici.

Per l'esercizio della professione di enotecnico è obbligatoria l'iscrizione nel relativo albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Qualora ad essi sia consentito il conferimento di incarichi speciali, a norma degli ordinamenti loro applicati dalle pubbliche Amministrazioni dalle quali dipendono, essi possono essere iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio nazionale del collegio degli enotecnici soltanto per ciò che riguarda l'eserci-

zio della libera professione di enotecnico.

L'enotecnico iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Gli iscritti nell'albo costituiscono il Collegio degli enotecnici.

Il Collegio elegge il Consiglio nazionale che è formato da 11 membri i quali provvedono a loro volta ad eleggere il presidente del Collegio.

Art. 4.

Per essere iscritti nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'articolo 1;

e) avere la residenza in Italia.

Art. 5.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere indirizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio nazionale del collegio degli enotecnici. Essa deve essere redatta in carta da bollo e accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

d) certificato di cittadinanza italiana o dello Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

e) diploma rilasciato da una delle scuole o da uno degli istituti indicati nell'articolo 1.

Art. 6.

Formano oggetto dell'attività professionale dell'enotecnico:

a) la direzione tecnica di aziende enologiche (siano esse agricole, commerciali, industriali, di natura privata o collettiva o pubblica);

b) le stime di cantine o stabilimenti enologici; impianti, macchinari, attrezzature per enologia; vasi vinari; stabilimenti di lavorazione dei sottoprodotti e derivati dell'industria enologica;

c) l'assistenza e la consulenza nella progettazione di fabbricati, attrezzature e impianti enologici;

d) la progettazione di attrezzature e impianti enologici;

e) l'assistenza e la vigilanza nei lavori di costruzione di stabilimenti e impianti vinicoli o di impianti di lavorazione dei sottoprodotti e derivati dell'attività vitivinicola;

f) le perizie, la consulenza, i controlli analitici ed organolettici nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti collaterali (aceto, alcool, acqueviti, eccetera);

g) l'assistenza e la consulenza per i trattamenti enologici e in particolare per quelli disciplinati da specifiche norme legislative;

h) funzioni contabili e amministrative nelle aziende enologiche;

i) curatele di aziende vinicole;

l) funzioni peritali e arbitramentali in ordine alle attribuzioni sopra indicate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita agli enotecnici iscritti all'albo e non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti.

Le mansioni indicate nelle lettere b) e d) del presente articolo rientrano nella attività professionale dell'enotecnico qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispet-

tive competenze, dei dottori agronomi e degli ingegneri.

Art. 7.

Spetta al Consiglio nazionale del collegio degli enotecnici:

a) curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) curare la tenuta e la revisione, quest'ultima almeno ogni due anni, dell'albo e dell'elenco speciale, provvedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni;

c) curare la comunicazione dell'albo e dell'elenco speciale e delle relative variazioni a tutti i Tribunali e a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) adottare i provvedimenti disciplinari;

f) provvedere, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio nazionale e compilare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

h) stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale e con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

i) rilasciare a ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale apposita attestazione.

Art. 8.

Le perizie o incarichi da affidarsi agli enotecnici possono essere conferiti dalla

autorità giudiziaria o dalle pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo degli enotecnici.

Le perizie o gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti agli iscritti nell'elenco speciale soltanto quando ricorrano le condizioni previste nell'articolo 2.

Art. 9.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale del collegio degli enotecnici in materia di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnati dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la propria residenza, con il ricorso alla Commissione centrale di cui all'articolo 11.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale del collegio può essere sciolto se non è in grado di funzionare, se — chiamato all'osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero qualora ricorrano altri gravi motivi.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio nazionale del collegio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale del collegio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale degli enotecnici.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, affinchè lo coadiuvino nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario fra gli iscritti nell'albo.

Art. 11.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli enotecnici.

Essa è composta:

a) da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente;

b) dal capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o da un magistrato da lui delegato, con funzioni di vice presidente;

c) da tre componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro della pubblica istruzione;

d) da nove enotecnici eletti dagli iscritti nell'albo.

Non possono fare parte della Commissione centrale gli eletti al Consiglio nazionale del collegio.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.

Art. 12.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sul Collegio nazionale degli enotecnici.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.